



TRIBUNALE DI TREVISO

R.G. 5121/2024

Ordinanza in esito alla scadenza del termine per il deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.

Il Giudice,

richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 16.10.2025 mediante deposito di note scritte;

dato atto che sono state tempestivamente depositate le seguenti note di trattazione scritta: per BORTOLAZZO PAOLO, BORTOLAZZO FRANCO e BORTOLAZZO FABRIZIA

Lo scrivente patrocinio, nell'interesse dei ricorrenti, precisandolo nelle precedenti note, ha già dato atto di aver depositato in data 07.05.2025 il ricorso notificato a tutti i resistenti, distinguendo tra notificazioni perfezionate a mezzo del servizio postale in Italia (Bortolazzo Emilia, Donata, Bandiera Lucia, Mariangela e Massimo), quelle andate a buon fine sin Svizzera a mezzo autorità svizzera secondo l'accordo bilaterale Italia – Svizzera del 02.06.1988 (Arquilla Fabrizio Antonio, Giuseppina, “Anna” Michelangela e Roberta) cui ha fatto seguito, vista la regolarità delle notificazioni, la dichiarazione di contumacia dei predetti convenuti giusta ordinanza del 19.09.2025.

Quanto alla notificazione eseguita per pubblici proclami nei confronti di BORTOLAZZO PIETRO fu Pietro Paolo, a fronte del corretto rilievo della S.V., è stato caricato a PCT, ad integrazione di quella già prodotta, la documentazione prevista dall'art. 150, penultimo comma, c.p.c. come richiesto dalla S.V.

Tanto premesso, gli scriventi procuratori, facendo sommessa istanza affinché la S.V. dia atto della regolare costituzione del contraddittorio, chiedono che sia pronunciata la contumacia anche del sig. Bortolazzo Pietro fu Pietro Paolo e che sia ammesso l'interrogatorio formale di tutti i resistenti convenuti (ad eccezione, per comprensibili ragioni, del sig. Bortolazzo Pietro fu Pietro Paolo) sui capitoli di prova formulati nel ricorso introduttivo datato 30.10.2024 (cap. da 1 a 12 articolati a pagg. 8, 9 e 10 del ricorso).



Nel contempo i procuratori di parte ricorrente chiedono che sia ammessa anche la prova per testi sui capitoli di prova poc'anzi richiamati con i testi indicati a pag. 10 e 11 e, all'esito dell'espletamento della predetta prova orale, sia disposta CTU secondo il quesito articolato in ricorso.

Chiedono inoltre di essere autorizzati, ex art. 151 c.p.c., a notificare ai sigg.ri Arquilla che risiedono in Svizzera, il verbale d'udienza che ammette l'interrogatorio formale a mezzo del servizio postale autorizzando gli scriventi difensori a poter eseguire direttamente le notifiche per posta ex Legge 53/1994 e ciò al fine di un contenimento dei costi di procedura e per ragioni di maggiore speditezza processuale.

Non sono state depositate note scritte né vi è costituzione per nessuno dei convenuti.

* * *

Il G.I.,

rilevato che, a norma dell'art. 150, penultimo comma c.p.c., la notificazione per pubblici proclami *“si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede”*;

rilevato che nel caso in esame il deposito è avvenuto in data 25/09/25;

ritenuto pertanto che, nei confronti di BORTOLAZZO PIETRO non sia stato rispettato il termine di cui all'art. 281-undecies, secondo comma c.p.c. (l'udienza era fissata per il giorno 08/05/25)

ritenuto pertanto che debba trovare applicazione in via analogica quanto previsto dall'art. 164 c.p.c.

P.Q.M.

Visto l'art. 164, primo e secondo comma c.p.c.,

dichiara la nullità del ricorso, disponendo la rinnovazione della relativa notificazione entro il termine perentorio del 31/01/26 (si reputa che permanga la validità dell'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami già concessa).

Rinvia la causa, per i medesimi incombenti, all'udienza del **28/05/26, ore 9.30**, disponendo che la stessa sia sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.

Assegna termine perentorio sino a **data e ora** dell'udienza per il deposito delle note sostitutive.

Si comunichi.



Treviso, 13/11/2025

IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon

